

CONVENZIONE PER TIROCINI FORMATIVI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI

TRA

TRIBUNALE DI TRAPANI

rappresentato dal Presidente dott. Roberto Angelo De Simone

E

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TRAPANI

rappresentato dal Presidente Avv. Alberto Sinatra

Premessi:

- i principi ispiratori e le disposizioni di cui all'art. 37 della legge 15 luglio 2011 n. 111 in tema di *"efficienza del sistema giudiziario e celere definizione delle controversie"* secondo cui *"i capi degli Uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, senza oneri a carico della finanza pubblica [...] con i Consigli dell'ordine degli avvocati, per consentire ai più meritevoli [...] lo svolgimento presso i medesimi uffici giudiziari [...] della pratica forense per l'ammissione all'esame di avvocato"*;
- i principi ispiratori e le disposizioni del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), e della legge 31 dicembre 2012 n. 247 (Disciplina dell'ordinamento forense), che, nelle more di apposito regolamento che disciplini *"l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari"* (art. 44), già statuisce che, nell'ambito della durata massima di diciotto mesi, il tirocinio possa essere svolto *"presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi"* e *"per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato"* (art. 41);

Rilevato che:

- con D.L. 21 giugno 2013 n. 69, come convertito con legge 9 Agosto 2013 n. 98, è stato disposto all'art. 73 che *"i laureati in giurisprudenza [...] che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda per una sola volta, a un periodo di formazione teorico pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di 18 mesi"*;

Richiamati:

- il comma 5 bis del suddetto art. 73, secondo cui *"L'attività di formazione degli ammessi allo stage è condotta in collaborazione con i consigli dell'Ordine degli avvocati e con le Scuole di specializzazione per le professioni legali, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali"*;
- ogni restante disposizione di cui all'art. 73, commi da 1 a 20, e ulteriori leggi vigenti in materia;

- la Risoluzione sui tirocini formativi presso gli uffici giudiziari (n. 1058/VV/2013) adottata dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 29.4.2014.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le regole del tirocinio svolto presso gli Uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 69/2013 come convertito con modificazioni dalla L. n. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 di detta norma, risultino iscritti anche nel registro dei praticanti presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

La presente convenzione deve intendersi applicabile anche per i tirocini formativi iniziati prima della sottoscrizione della stessa.

ART. 2

Il Presidente dell'Ufficio Giudiziario individua i singoli magistrati che, tra quanti abbiano dichiarato la loro disponibilità come affidatari dei tirocinanti, siano valutati idonei per impegno e capacità professionale, attitudine ed esperienza nella formazione.

A seguito della presentazione della domanda presso la segreteria del Presidente dell'Ufficio Giudiziario, quest'ultimo, effettuati gli accertamenti circa la sussistenza dei requisiti richiesti, provvederà alla nomina con decreto presidenziale che sarà comunicato al magistrato affidatario, al tirocinante e al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Ciascun magistrato non può essere affidatario di più di due tirocinanti contemporaneamente, tranne negli ultimi sei mesi di tirocinio per garantire una migliore continuità.

Il magistrato formatore, al termine del tirocinio giudiziario, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'esito positivo del periodo di formazione, è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di pratica forense.

ART. 3

Gli ammessi al tirocinio svolgono la loro attività sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, assistendolo e coadiuvandolo nel compimento delle ordinarie attività, anche con compiti di studio, escludendosi che possano essere destinati al mero disbrigo di attività di cancelleria o di carattere amministrativo.

L'articolazione degli orari di affiancamento e la definizione delle attività dovranno essere specificamente concordate tra magistrato affidatario e tirocinante, contemperando le esigenze dell'ufficio con quelle formative del tirocinante medesimo, e diversamente modulate a seconda che il tirocinio sia svolto o meno in via esclusiva; il tirocinante assicurerà settimanalmente sia la partecipazione alle udienze monocratiche o collegiali che lo studio di casi concreti e l'approfondimento di questioni giuridiche come più in dettaglio chiarito dal mansionario vigente nell'Ufficio Giudiziario.

I tirocinanti possono accedere ai soli fascicoli processuali sottoposti dal magistrato formatore, con esclusione dei fascicoli relativi a procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati praticanti.

Non possono esercitare attività professionale innanzi all'Ufficio presso cui svolgono tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti svoltisi innanzi al magistrato affidatario.

Sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

Secondo le indicazioni del magistrato affidatario, partecipano alle udienze monocratiche e collegiali, anche non pubbliche, nonché alle camere di consiglio, salvo che l'affidatario ritenga di non ammetterli.

I tirocinanti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio Giudiziario e ai corsi di formazione loro specificamente dedicati, organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura.

I tirocinanti iscritti come praticanti nel registro presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani saranno esonerati dalla frequenza delle lezioni della Scuola di Formazione Forense relative alle materie trattate nei corsi organizzati dalla Scuola Superiore della Magistratura, previa verifica da parte del Direttore della Scuola Forense della compatibilità con i relativi programmi.

ART. 4

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il praticantato per l'accesso alla professione forense, purché con modalità compatibili al conseguimento di un'adeguata formazione.

Il contestuale svolgimento del tirocinio e della pratica per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale si svolge la pratica, di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario.

Il tirocinante che voglia svolgere contestualmente anche la pratica forense, all'atto dell'iscrizione al registro praticanti o al momento dell'ammissione al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario, dovrà produrre al Consiglio dell'Ordine apposita dichiarazione attestante l'ammissione al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario.

Ai fini di un efficace coordinamento delle due attività formative, il tirocinante-praticante dovrà indicare, al Consiglio dell'Ordine, l'Ufficio Giudiziario e il magistrato formatore cui è stato assegnato, le attività di formazione previste dal piano di tirocinio, nonché l'orario e i giorni indicati dal magistrato formatore per lo svolgimento di dette attività, fornendo altresì ogni altra notizia utile al fine di garantire la conciliabilità dello svolgimento della pratica forense con gli impegni assunti presso l'Ufficio Giudiziario; dovrà, altresì, comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Fermo restando quanto previsto dall'art. 3, nel periodo di contestuale svolgimento del tirocinio e del praticantato, il tirocinante-praticante è tenuto a partecipare complessivamente a n. 30 udienze per semestre, integrando in tal caso l'assistenza alle udienze tenute dal magistrato formatore nel corso del tirocinio con la partecipazione alle udienze con il proprio *dominus*.

Ai sensi dell'art. 41, comma 7, L. 247/2012 il tirocinante-praticante dovrà svolgere pratica presso l'Avvocato per almeno sei mesi, ferma restando, ovviamente, la possibilità nel periodo di associare la pratica forense al tirocinio giudiziario.

Il magistrato formatore, al termine del tirocinio giudiziario, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione, da trasmettere al Capo dell'Ufficio Giudiziario e al Presidente del Consiglio dell'Ordine.

L'esito positivo del tirocinio teorico-pratico nell'Ufficio Giudiziario esonera il praticante dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per il periodo di un anno.

Il tirocinante-praticante all'atto dell'iscrizione al registro praticanti o al momento dell'ammissione al tirocinio presso l'Ufficio Giudiziario può richiedere al Consiglio dell'Ordine l'esonero dalla partecipazione alle udienze e dalla frequenza dello studio legale per due semestri di pratica forense, comunicando il periodo per il quale intende avvalersi di tale esonero.

Solo in caso di relazione positiva del magistrato formatore, al termine del periodo di tirocinio, il tirocinante potrà chiedere il certificato di compiuta pratica, viceversa dovrà completare la pratica forense con gli ulteriori due semestri.

ART. 5

Lo svolgimento del tirocinio formativo non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione, salvo quanto previsto dall'art. 73 commi 3 bis e 3 ter Legge 9 agosto 2013 n. 98, come modificato dal Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito dalla Legge 11 agosto 2014 n. 114.

Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

ART. 6

Il tirocinio formativo può essere interrotto in qualsiasi momento, con atto del Presidente dell'Ufficio Giudiziario, sentiti il tirocinante, il magistrato affidatario e il Consiglio dell'Ordine:

- per il venir meno del rapporto fiduciario tra il magistrato affidatario e il tirocinante;
- per il mancato rispetto degli obblighi assunti dal tirocinante, ovvero per la sua verificata inidoneità;
- per un possibile pregiudizio all'indipendenza e imparzialità dell'Ufficio Giudiziario o alla credibilità, immagine e prestigio dell'Ordine Giudiziario;
- per sopravvenute esigenze organizzative dell'Ufficio Giudiziario.

ART. 7

Per l'accesso al tirocinio, i soggetti interessati in possesso dei requisiti di cui all'art. 73 della citata legge, possono presentare domanda compilando il modulo scaricabile presso il sito internet del Ministero della Giustizia, al seguente link:

https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_10_3.wp?tab=d

Trapani, lì

Il Presidente del Tribunale di Trapani

Roberto Angelo De Simone

Dott. Roberto Angelo De Simone

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Trapani

Avv. Alberto Sinatra

Alberto Sinatra

